

Direzione: ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E LAVORO

Area: PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA E DI ORIENTAMENTO

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G01531 **del** 15/02/2021

Proposta n. 3089 **del** 15/02/2021

Oggetto:

Esecuzione sentenza T.A.R. Lazio n. 01344/2021 (dep. 02/02/2021). Tecnici del restauro.

OGGETTO: Esecuzione sentenza T.A.R. Lazio n. 01344/2021 (dep. 02/02/2021). Tecnici del restauro.

**LA DIRETTRICE
DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, RICERCA E
LAVORO**

SU PROPOSTA della dirigente dell'Area "Programmazione dell'Offerta Formativa e di Orientamento"

VISTI:

- › la legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 "Autorizzazione allo svolgimento dei corsi privati non finanziati" - Titolo V - in particolare, gli artt. 39, 40, 41, 42;
- › la Deliberazione della Giunta regionale 4 giugno 1996, n. 4572, con la quale sono state approvate le direttive attuative del Titolo V della legge regionale 23/92 "Modalità di procedere per la presentazione delle domande per lo svolgimento e chiusura delle attività formative non finanziate" e successive modificazioni ed integrazioni;
- › il Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 – "Codice dei beni culturali e del paesaggio e in particolare l'art. 29, comma 10, che stabilisce che la formazione delle figure professionali che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione è assicurata da soggetti pubblici o privati ai sensi della normativa regionale";
- › il D. lgs 9 aprile 2008 n. 81 - "Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";
- › il Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 26 maggio 2009 n. 86 – recante "Regolamento concernente la definizione del profilo di competenza dei restauratori o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici ai sensi dell'art. 29, comma 7 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il codice dei beni culturali e del paesaggio";
- › in particolare l'art. 2, comma 1, del DM del 26 maggio 2009 n. 86 che, relativamente al profilo professionale del Tecnico del Restauro stabilisce, tra l'altro, che il profilo di Tecnico del Restauro "verrà ulteriormente definito con successivi provvedimenti, su proposta delle Regioni, in coerenza con l'attuazione dell'articolo 29, comma 10, del codice dei beni culturali e del paesaggio" e che "la qualifica di «collaboratore restauratore di beni culturali», acquisita ai sensi dell'articolo 182 del Codice, corrisponde al profilo professionale di cui al presente articolo";
- › il Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 26 maggio 2009 n. 87 –recante "Regolamento concernente la definizione dei criteri e livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro, nonché delle modalità di accreditamento, dei requisiti minimi organizzativi e di funzionamenti dei soggetti che impartiscono tale insegnamento, delle modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale, del titolo accademico rilasciato a seguito di detto esame, ai sensi dell'articolo 29, commi 8 e 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- › l'Accordo tra il Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e la ricerca, le Regioni e le Province autonome adottato in Conferenza Stato-regioni il 25 luglio 2012 per la definizione dello "Standard professionale e formativo del tecnico del restauro di beni culturali di cui all'art. 2, comma 2, del DM del 26 maggio 2009, n. 86";
- › la legge 14 gennaio 2013 n. 7 – "Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore

- di beni culturali”, che all’articolo 1 modifica l’articolo 182 del Codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- › il Decreto Ministeriale 13 maggio 2014, col quale sono state emanate le linee guida applicative dell’articolo 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio;
 - › la Deliberazione della Giunta regionale 28/07/2015 n. 380, di “Recepimento dell’Accordo Conferenza Stato – Regioni del 25 luglio 2012 per la definizione dello standard professionale e formativo del profilo del Tecnico del restauro dei beni culturali”;
 - › la circolare del 20/05/2016 prot. 267914, della Direzione regionale “Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio” avente ad oggetto: “Autorizzazione corsi di formazione privati non finanziati – Circolare operativa”;
 - › la Deliberazione della Giunta regionale 24/05/2016 n. 273, concernente: Approvazione dei principi generali e delle procedure di revisione ed aggiornamento del Repertorio regionale delle competenze e dei profili professionali, approvato con DGR 452/2012. Revoca e sostituzione dell’allegato A della Deliberazione di Giunta regionale n. 452 dell’11 settembre 2012;
 - › la Deliberazione della Giunta Regionale 01/10/2019 n. 682 di “Revoca della D.G.R. 29 novembre 2007, n. 968 e s.m.i. Approvazione nuova Direttiva concernente l’accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Lazio”;
 - › la Direttiva del Segretario Generale prot. n. 100520 del 04/02/2020 “Articolazione organizzativa della Direzione regionale “Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro”;

VISTA la determinazione dirigenziale n. B00286 del 30/01/2013, con la quale la Regione Lazio ha autorizzato l’“ISTITUTO ITALIANO ARTE ARTIGIANATO E RESTAURO SRL” di Roma, a svolgere corsi privati non finanziati di “Collaboratore Restauratore di dipinti su tele, tavole, opere lignee policrome, affreschi e dipinti murali”, aventi una durata pari a 2400 ore, sulla base dello standard professionale e della scheda di correlazione (standard formativo) vigente;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell’art. 158, lettera m) della legge regionale 14/99, la Regione Lazio rilascia l’autorizzazione allo svolgimento di corsi privati non finanziati, di cui al titolo V della legge 23/92, ai soggetti accreditati ai sensi della DGR 682/2018;
- i corsi di formazione autorizzati sono approvati e vengono realizzati in relazione agli standard professionali e formati vigenti al momento dell’autorizzazione;
- a conclusione dei corsi autorizzati, la Regione rilascia l’attestato di qualifica a coloro che hanno superato l’apposito esame finale;
- l’attestato di qualifica di Tecnico del restauro di beni culturali, rilasciato dalla Regione, costituisce titolo per l’inserimento in apposito elenco istituito e gestito dal Ministero dei Beni Culturali;

TENUTO CONTO che con propria Deliberazione del 28/07/2015 n. 380, la Regione Lazio ha provveduto:

- al Recepimento dell’Accordo in Conferenza Stato – Regioni del 25 luglio 2012, per la definizione dello standard professionale e formativo del profilo del Tecnico del restauro dei beni culturali, in base al quale il monte ore formativo è stato individuato in 2700 ore;
- all’inserimento della qualificazione di “Tecnico del restauro” nel Quadro regionale degli standard e delle qualifiche professionali, nella sezione relativa alla “Formazione regolamentata”;

PRESO ATTO altresì che, a conclusione del corso autorizzato ed avviato nel 2014 e dunque, in data antecedente all’adozione della sopra citata Deliberazione 380/2015, i corsisti hanno ottenuto l’attestato di qualifica previsto, con indicazione dell’effettiva durata dello stesso, pari a 2400 ore;

TENUTO CONTO altresì che nelle successive determinazioni dirigenziali n. G12356 del 15/10/2015 e n. G12683 del 09/10/2018, di autorizzazione dell'ISTITUTO ITALIANO ARTE ARTIGIANATO E RESTAURO SRL alla realizzazione del corso non finanziato di "Tecnico del Restauro di Beni Culturali", il monte ore formativo è stato adeguato a 2700 ore, conformemente a quanto previsto dalla DGR 380/2015;

VISTA l'istanza presentata da Marta Luciani, con mail indirizzata alla Presidenza della Regione Lazio, acquisita agli atti con prot. n. 0728937 del 16/09/2019;

PRESO ATTO che il Ministero dei Beni Culturali, come dichiarato dagli interessati, quale Autorità competente ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 42/2004, non ha ritenuto tale attestato titolo idoneo per l'inserimento nell'"Elenco dei Tecnici del restauro di beni culturali", in quanto privo della corrispondenza al monte ore di 2700, stabilito a seguito dell'Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 25 luglio 2012;

PRESO ATTO altresì del mancato riscontro del Ministero dei Beni culturali alla nota prot. 759548 del 26/09/2019, con cui la Regione Lazio esortava il Ministero stesso a riconsiderare favorevolmente la posizione degli interessati e manifestava la propria disponibilità a collaborare in tale direzione;

TENUTO CONTO che:

- con proprie note prot. reg. n. 0793627 del 07/10/2019 e n. 0812582 del 11/10/2019, la Regione informava gli interessati dell'invio della comunicazione al Ministero competente;
- con istanza acquisita agli atti regionali con prot. 237905 del 20/03/2020, il legale incaricato dagli istanti faceva *"richiesta di adozione delle misure e/o degli atti necessari a conferire agli attestati di qualificazione professionale di "Tecnico del restauro di beni culturali" rilasciati dall'Istituto Italiano Arte Artigianato e Restauro S.r.l. su autorizzazione della Regione Lazio, la conformità ai requisiti legalmente prescritti per l'inserimento nell'elenco dei tecnici del restauro di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 42/2004"*;
- con nota prot. 253627 del 30/03/2020, la Regione riscontrava l'istanza, fornendo informazioni in merito all'interessamento del Ministero e confermando la propria disponibilità a ricercare soluzioni praticabili;

VISTO il ricorso dinanzi al T.A.R. del Lazio proposto da Argentino Alessandra, Estil Baldacci, Ilaria Balmas, Federica Bonora, Arianna Calandra, Isabel Camerucci, Silvia Cuman, Elisa Della Marca, Tania Di Lollo, Marco Farina, Greta Gagliardi, Martina Galli, Clarissa Girolami, Eleonora Guidoni, Marta Luciani, Elena Montagna, Alfredo Pistrutto, Claudia Ranucci, Katya Rubei, Chiara Scognamiglio, Maria Chiara Spinelli, Erika Venditti, Jacopo Zizzo, per l'accertamento e declaratoria dell'illegittimità del silenzio-inadempimento della Regione Lazio sull'istanza presentata il 20/03/2020, con conseguenziale condanna della Regione Lazio a provvedere e con nomina di un commissario ad acta in ipotesi di protratto inadempimento oltre il termine assegnato;

PRESO ATTO della sentenza della n. 01344/2021 (dep. 02/02/2021), con la quale il T.A.R. del Lazio, in accoglimento del ricorso sopra citato, ha così disposto: *"dichiara l'illegittimità dell'inerzia della Regione Lazio e la condanna a pronunciarsi in ordine all'istanza dei ricorrenti del 20.3.2020, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza"*;

CONSIDERATO che in mancanza di una decisione del Ministero dei Beni Culturali in tal senso, l'istanza presentata da Argentino Alessandra, Estil Baldacci, Ilaria Balmas, Federica Bonora, Arianna Calandra, Isabel Camerucci, Silvia Cuman, Elisa Della Marca, Tania Di Lollo, Marco Farina, Greta Gagliardi, Martina Galli, Clarissa Girolami, Eleonora Guidoni, Marta Luciani, Elena

Montagna, Alfredo Pistrutto, Claudia Ranucci, Katya Rubei, Chiara Scognamiglio, Maria Chiara Spinelli, Erika Venditti, Jacopo Zizzo, in data 20/03/2020 non possa essere accolta, non potendo la Regione autonomamente attribuire agli attestati di qualificazione, rilasciati in coerenza con il corso autorizzato e frequentato, la conformità ai requisiti legalmente prescritti per l'inserimento nell'elenco dei tecnici del restauro di cui all'art. 29 commi 7 e 10 e all'art.182 comma 1-*octies* del D. Lgs. 23 gennaio 2004 n. 42;

RITENUTO pertanto di non poter accogliere l'istanza presentata da Argentino Alessandra, Estil Baldacci, Ilaria Balmas, Federica Bonora, Arianna Calandra, Isabel Camerucci, Silvia Cuman, Elisa Della Marca, Tania Di Lollo, Marco Farina, Greta Gagliardi, Martina Galli, Clarissa Girolami, Eleonora Guidoni, Marta Luciani, Elena Montagna, Alfredo Pistrutto, Claudia Ranucci, Katya Rubei, Chiara Scognamiglio, Maria Chiara Spinelli, Erika Venditti, Jacopo Zizzo in data 20/03/2020, acquisita agli atti regionali con prot. 237905 del 23/03/2020, in merito all'inserimento degli interessati nell'"Elenco dei Tecnici del restauro di beni culturali", in mancanza di una determinazione del Ministero dei Beni Culturali, quale Autorità competente ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 42/2004, non potendo la Regione autonomamente attribuire agli attestati di qualifica rilasciati in coerenza con il corso autorizzato e frequentato, la conformità ai requisiti legalmente prescritti per l'inserimento nell'elenco dei tecnici del restauro di cui all'art. 29 commi 7 e 10 e all'art.182 comma 1 *octies* del D.Lgs. 23 gennaio 2004 n. 42;

RITENUTO necessario ottemperare alla sentenza del T.A.R. del Lazio n. 01344/2021 (dep. 02/02/2021) mediante l'adozione di un provvedimento espresso di rigetto dell'istanza, per motivazioni sopra evidenziate;

DETERMINA

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di dare esecuzione alla sentenza della n. 01344/2021 (dep. 02/02/2021), con la quale il T.A.R. del Lazio, in accoglimento del ricorso sopra citato, ha così disposto: *“dichiara l’illegittimità dell’inerzia della Regione Lazio e la condanna a pronunciarsi in ordine all’istanza dei ricorrenti del 20.3.2020, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza”*;
2. di non accogliere l'istanza presentata da Argentino Alessandra, Estil Baldacci, Ilaria Balmas, Federica Bonora, Arianna Calandra, Isabel Camerucci, Silvia Cuman, Elisa Della Marca, Tania Di Lollo, Marco Farina, Greta Gagliardi, Martina Galli, Clarissa Girolami, Eleonora Guidoni, Marta Luciani, Elena Montagna, Alfredo Pistrutto, Claudia Ranucci, Katya Rubei, Chiara Scognamiglio, Maria Chiara Spinelli, Erika Venditti, Jacopo Zizzo, in data 20/03/2020, acquisita agli atti regionali con prot. 237905 del 23/03/2020, in merito all'inserimento degli interessati nell'"Elenco dei Tecnici del restauro di beni culturali", in mancanza di una determinazione del Ministero dei Beni Culturali, quale Autorità competente ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 42/2004, non potendo la Regione autonomamente attribuire agli attestati di qualifica rilasciati in coerenza con il corso autorizzato e frequentato, la conformità ai requisiti legalmente prescritti per l'inserimento nell'elenco dei tecnici del restauro di cui all'art. 29 commi 7 e 10 e all'art.182 comma 1-*octies* del D. Lgs. 23 gennaio 2004 n. 42;

3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet www.regione.lazio.it e che tale pubblicazione riveste carattere di formale notifica.

Avverso la presente determinazione è consentito il ricorso al TAR ovvero al Capo dello Stato, rispettivamente, entro 60 gg. o 120 gg. dalla notifica.

La Direttrice
(Avv. Elisabetta Longo)